



COMUNE DI SENIS

Provincia di Oristano

via V. Emanuele, 2 - CAP 09080- Tel. 0783.969031 - P. I.V.A. 00082880956

PEC: comunesenis@pec.it

Prot. n. 1700

Del 04.05.2020

ORDINANZA N. 02/2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE STRAORDINARIE URGENTI DI CONTRASTO E PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SENIS – DISPOSIZIONI PER L'INGRESSO AL CIMITERO, PARCHI E GIARDINI COMUNALI.

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, pubblicato sulla GU – Serie generale n.45 del 23.02.2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11, 22 Marzo, 1, 10 e 26 aprile 2020 contenenti ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio nonché misure di contrasto al diffondersi del virus COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- le ordinanze del Presidente della Regione Sardegna n.1 del 22.02.2020, n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'8.03.2020, n. 5 del 09.03.2020, nn. 6, 7 e 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020, n.10 del 23.03.2020, n. 11 del 24 marzo 2020, nn. 12 e 13 del 25 marzo 2020, nn. 14,15,16 del 03 aprile 2020, n. 17 del 04 aprile 2020, n. 18 del 07 aprile 2020, n. 19 del 13 aprile 2020 ed in ultimo l'ordinanza n. 20 del 02 maggio 2020;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 1:

lett. d) del DPCM del 26.04.2020 con cui, a partire dalla data del 04.05.2020, "è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati"; il sindaco può disporre la

temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera";

lett. e) del DPCM del 26.04.2020 con cui, a partire dalla data del 04.05.2020, "l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse";

lett. i) del DPCM del 26.04.2020 con cui, a partire dalla data del 04.05.2020, "sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attività; l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro";

VISTA la circolare del capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno ai prefetti, prot. n. 29415 del 2 maggio 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 02.05.2020 che, in esecuzione del DPCM del 26.04.2020, individua nell'ordinanza sindacale lo strumento idoneo per "l'adozione di adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale".

PRESO ATTO dell'andamento della diffusione epidemiologica nel territorio regionale e considerato comunque il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e il numero dei casi e dei decessi notificati fino ad oggi dall'Organizzazione mondiale della sanità;

RILEVATO che nel territorio del Comune di Senis non sono stati registrati casi positivi relativi a COVID-19;

DATO ATTO che nei dpcm sopra citati, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: "sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza".

CONSIDERATO che gli stessi dpcm pongono come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

RITENUTO necessario attuare ogni misura possibile atta a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo all'esigenza di evitare ogni forma di possibile spostamento non necessario ed indispensabile o di assembramento e di evitare tutte le forme di contagio;

RITENUTO pertanto di disporre l'apertura al pubblico del Cimitero comunale, dei parchi e giardini, a partire dal 04.05.2020 e la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 disponendo misure organizzative per evitare assembramenti e garantire le adeguate distanze tra i visitatori ed utilizzatori;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, che sussista la contingibilità e l'urgenza di tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità adottando misure di natura precauzionale al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus;

RICHIAMATI:

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)."*

- l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i, che rispettivamente prevedono

- c. 4 - *Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*
- c. 4-bis. *I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, (...).*

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare l'articolo 3 comma 2 che recita "I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1".

DATO ATTO che:

- il presente provvedimento, oggetto di comunicazione al Prefetto, trova applicazione dal 04.05.2020 fino a nuove disposizioni e/o integrazioni;
- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

VISTA la LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 32, ai sensi del quale *"Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni" ...nonché ... "Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale."*;

RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali", che definiscono le attribuzioni al Sindaco afferenti l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO lo Statuto comunale;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e visto,

ORDINA

Per i motivi contingibili e urgenti descritti in premessa, **a decorrere dal 04.05.2020** e fino a nuove disposizioni e/o integrazioni:

1. l'apertura del Cimitero Comunale alle seguenti condizioni:

- è consentito l'accesso **dalle ore 9:00 alle ore 19:00**;
- è imposto ai visitatori del Cimitero l'obbligo di utilizzare la mascherina e indossare i guanti usa e getta;
- è imposto ai visitatori l'obbligo della distanza interpersonale di almeno un metro, anche se parenti tra di loro, ad eccezione dei casi in cui si renda necessario accompagnare persone con difficoltà motorie, anziani e disabili;
- è consentita la sola visita diretta alla tomba dei propri cari senza possibilità di spostamenti all'interno dell'area cimiteriale, salvo gli spostamenti legati al ricambio dell'acqua, smaltimento di rifiuti ed eventuale utilizzo dei servizi igienici dove è consentito entrare una alla volta;
- è fatto assoluto divieto di assembramento (presenza di massimo 15 persone all'interno del cimitero);

INVITA la popolazione a limitare il tempo di permanenza presso il cimitero comunale (massimo 30 minuti), nel rispetto di coloro che, in osservanza delle prescrizioni sopra dette, attendono il proprio turno di ingresso all'esterno dell'area cimiteriale.

2. l'apertura dei parchi e giardini comunali alle seguenti condizioni:

- è consentito l'accesso **dalle ore 8:00 alle ore 20:00**;
- è imposto ai visitatori l'obbligo di utilizzare la mascherina;
- è imposto ai visitatori l'obbligo della distanza interpersonale di almeno un metro;
- è fatto assoluto divieto di assembramento e di utilizzo dei giochi;

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- venga inviata al Prefetto di Oristano;
- venga inviata alla Stazione Carabinieri di Senis;

è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio online comunale e sul sito istituzionale del Comune di Senis.

DEMANDA

Agli organi di Polizia locale il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

L'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato e specificamente violazione dell'art. 650 del C.P. ed inoltre è punita ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. si comunica che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Sardegna oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

SENIS, li 04.05.2020

IL SINDACO
F.to Dott.ssa Maria Serena Massa